



**Municipalità 5
Arenella Vomero**

Servizio Gestione Attività Territoriali

**DETERMINA DIRIGENZIALE
K1552_29122021_005**

Oggetto : Contratto Rep. 86393 del 14 maggio 2020 stipulato con SAGIFI spa in persona del legale rappresentante ed Amministratore Unico Sig. Giovanni Sannino, con sede legale in Napoli alla via Ferrante Imparato, 499/501 C.F. e P.IVA: 04577910633, avente ad oggetto refezione scolastica in favore degli alunni delle scuole dell'infanzia comunali e statali e delle scuole statali primarie e secondarie di primo grado nonché del personale scolastico avente titolo della Municipalità 5 Arenella Vomero. Differimento del termine contrattuale derivante dalla sospensione del contratto per Emergenza Sanitaria Covid-19.

Impegno di spesa di € 237.633,90 (comprensivo di oneri e iva al 4% sul bilancio 2021 2023 annualità 2022 capitolo 104201/5, Esercizio 2022, missione 4 - programma 6 - titolo I macroaggregato3.

**Il Dirigente
del Servizio Gestione Attività Territoriali della Municipalità 5
Arenella Vomero**

Premesso che :

con Determinazione Dirigenziale n.12 del 19.12.2019, all'esito di procedura ad evidenza pubblica, si è aggiudicato alla società SAGIFI S.p.A., con sede legale in Napoli alla Via Ferrante Imparato 449/501 - C.F./ P.IVA 04577910633; il servizio di refezione scolastica per il periodo gennaio/giugno 2020 in favore degli alunni delle scuole dell'infanzia comunali e statali e delle scuole statali primarie e secondarie di primo grado nonché del personale scolastico avente titolo della Municipalità 5 Arenella Vomero;

con Disposizione Dirigenziale n. 16 del 30.12.2019 la società SAGIFI S.p.A. è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 ed in conformità all'art. 11 del Capitolato Speciale di Appalto, all'esecuzione anticipata del servizio di refezione scolastica, nelle more della formalizzazione del contratto, a decorrere dal 07/01/2020;

in data 14 maggio 2020 è stato stipulato il contratto Rep. 86393 relativo al servizio di refezione scolastica di che trattasi;

Atteso che :

nel corso dell'anno scolastico 2019/2020, in costanza della erogazione del servizio di refezione scolastica è intervenuta la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale per il rischio sanitario connesso

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

con Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, sono state dettate le “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”, convertito, con modificazioni dalla Legge 5 marzo 2020 n.13 (la cui attuazione è stata demandata nel tempo ai DD.P.C.M del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, del 1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, del 8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, del 11 marzo 2020, 22 marzo 2020, nonché alla Ordinanza del Ministero della Salute 20 marzo 2020 e alla Ordinanza del Ministero dell’Interno e del Ministero della Salute 22 marzo 2020);

con DPCM 4 marzo 2020, nell’ambito delle misure adottate dal Governo, è stata disposta la sospensione delle attività didattiche in tutte le scuole del territorio nazionale fino al 15 marzo;

con DPCM 9 marzo 2020, sono state estese a tutto il territorio nazionale, le misure di cui all’art. 1 con DPCM 8 marzo 2020, compresa la sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile 2020;

con DPCM 1 aprile 2020, n.19 la sospensione di tutti i servizi educativi per l’infanzia, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado è stata confermata fino al 13 aprile 2020;

con DPCM 10 aprile 2020, la sospensione delle attività didattiche in presenza è stata prolungata fino a tutto il 3 maggio 2020;

con DPCM 26 aprile 2020 la sospensione delle attività didattiche in presenza è stata prorogata fino al 17 maggio;

con DPCM 17 maggio 2020 è stata prorogata la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado ;

le scuole dell’infanzia comunali e dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado statali, che insistono sul territorio cittadino, sono state chiuse a far data dal 5 marzo 2020 causa le misure urgenti dettate per fronteggiare l’emergenza e contestualmente è stata interrotta l’erogazione del servizio di refezione scolastica;

i provvedimenti governativi succedutisi nel tempo hanno di volta in volta differito il termine di sospensione delle attività didattiche che si è protrattosi sino alla fine dell’a.s. 2019/2020 (30 giugno 2020),

per effetto della chiusura delle scuole non è stato possibile onorare in tempo utile le prestazioni di cui Contratto scadenti al 30 giugno 2020;

Considerato che :

l’emergenza e le derivanti misure restrittive configurano una causa di forza maggiore non imputabile ai soggetti obbligati, che hanno imposto e giustificato il mancato espletamento della prestazione;

è stata valutata prioritariamente la sussistenza dell’interesse della stazione appaltante a mantenere in vita il contratto in vista del ritorno alla normalità onde garantire il servizio in via immediata alla ripresa delle attività stante altresì l’oggettiva difficoltà di ricerca, tempestiva di altro aggiudicatario, parimenti rallentata e compromessa dal perdurante stato di emergenza;

gli effetti e la sorte del contratto, per l’incidenza delle cause di forza maggiore, sono previsti e disciplinati dall’art. 107 del D.Lgs. 50/2016 Codice dei Contratti che legittima e disciplina la sospensione del contratto in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali non prevedibili all’atto della stipulazione del contratto e che impediscano in via temporanea la prosecuzione delle prestazioni, a condizione che sussista l’interesse pubblico alla prosecuzione del contratto;

la sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario e cessate le cause della stessa viene disposta la ripresa dell'esecuzione con indicazione di nuovo termine contrattuale;

la Delibera ANAC n. 312 del 09/04/2020 ha confermato l'applicabilità dell'art. 107 del D. Lgs 50/2016 anche ai contratti in fase di esecuzione aventi ad oggetto servizi e forniture durante tutto il periodo emergenziale,;

la disciplina della sospensione ex art. 107 D.Lgs. 50/2016 va mutuata, per la parte applicabile ai servizi, dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 7.3.2018 che all'art. 10 ha previsto il differimento dei termini contrattuali per un numero di giorni quantificato attraverso il rapporto lavori eseguiti/da eseguire/cronoprogramma.

è stata verificata la ricorrenza, nell'esecuzione del Contratto Rep. 86393 del 14 maggio 2020, delle circostanze speciali ostative in via temporanea dell'esecuzione del contratto ascritte alla emergenza Covid-19 e la sussistenza delle ragioni di pubblico interesse al mantenimento del Contratto onde garantire l'erogazione del servizio all'avvio delle attività didattiche;

è stato valutato che il ricorso alla sospensione del contratto, già normativamente legittimato dalla sussistenza di circostanze speciali e cause di forza maggiore, appariva altresì rispondente alle necessità della Stazione Appaltante;

il ricorso alla sospensione, con la disponibilità dell'importo contrattuale residuo e con l'indicazione di nuovo termine contrattuale di durata equivalente al periodo di sospensione consentiva infatti l'impiego immediato delle risorse alla ripresa delle attività, nelle more dell'espletamento di selezione per l'individuazione di altro aggiudicatario per l'anno 2022;

Rilevato che:

con determinazione dirigenziale n. 1 del 21 maggio 2020, per le predette motivazioni, è stata disposta la sospensione temporanea del Contratto Rep. 86393 del 14 maggio 2020 stipulato con SAGIFI S.p.A.;

con la medesima determinazione è stato, altresì, differito il termine del contratto de quo per il periodo corrispondente a quello di mancata esecuzione del servizio rispetto al previsto cronoprogramma (gennaio/giugno) a causa della sospensione per emergenza e con decorrenza dalla data della ripresa della erogazione del servizio di refezione, con espressa salvezza di diverso termine disposto con legge e delle tempistiche per la organizzazione gestionale del servizio per l'anno scolastico 2020/2021;

il servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2020/2021 a tutto dicembre 2020 non è stato ripreso per l'evolversi della diffusione della pandemia e per la conseguente adozione di provvedimenti governativi e regionali che hanno inibito la didattica in presenza ;

con Disposizione Dirigenziale n.10 del 21.7.2020, in riscontro alla nota PG/2020/485101 del 15.7.2020, del Servizio Programmazione e Rendicontazione e del Ragioniere Generale che invitava ad adeguare l'entrata e la spesa 2020 agli effetti dell'emergenza Covid del servizio a domanda individuale di refezione scolastica, attraverso la riduzione dei relativi impegni, si procedeva a disimpegnare la somma di 202.260,04;

per effetto della sospensione e della mancata ripresa del servizio di refezione, motivata da cause di forza maggiore non ascrivibili né imputabili ad alcuno dei contraenti, è rimasto efficace ed operante il differimento del termine del contratto per un periodo corrispondente a quello di mancata esecuzione del servizio (5 marzo – 30 giugno 2020);

con Determina n. 3 del 22 dicembre 2020 K1552/2020/3 si è fatto luogo all'impegno delle somme contrattuali residue sul bilancio 2020- 2022 annualità 2021 in favore del contratto Rep. 86393 del 14 maggio 2020, stipulato con la società SAGIFI S.p.A., per l'espletamento delle prestazioni relative al crono programma oggetto di sospensione e differimento;

nel corso dell'anno 2021 le attività didattiche non sono state svolte con continuità e sono state assoggettate a prescrizioni ed interruzioni che non hanno consentito la ripresa della erogazione del servizio;

con Determina n.3 del 12.10.2021 K1552 121021/3 il servizio di refezione scolastica è stato avviato a decorrere dal 18 ottobre 2021, per effetto della ordinaria ripresa delle attività didattiche e stante la persistenza del vincolo contrattuale e del relativo crono programma,

Valutato che:

il Contratto non è ancora venuto a scadenza in quanto non è completato il relativo cronoprogramma;

non è allo stato bandita altra procedura concorsuale per la ricerca di affidatario del servizio di refezione per l'anno 2022;

il mantenimento del vincolo oltre ad essere giustificato e legittimato dalla sospensione ex art. 107 D.Lgs 50/2016, che ne ha differito il cronoprogramma ed il termine contrattuale, obbedisce anche all'interesse pubblico di assicurare un servizio - servente al diritto allo studio - in vista della ripresa delle attività didattiche a gennaio 2022;

la ripresa del Contratto nell'anno 2022, in costanza dell'anno scolastico 2021/2022, soggiace ed è condizionata dalla necessità di impegnare la spesa di € **237.633,90** che costituisce la differenza tra l'importo aggiudicato e contrattualizzato - al netto della riduzione effettuata con Disposizione Dirigenziale n. 10 del 21.7.2020 - e delle prestazioni liquidate con Determine n. 6 e 7 del 22.12.2021 e n. 8 del 28.12.2021;

la spesa di € **237.633,90** trova capienza sul bilancio 2021 2023 e va impegnata sull'annualità 2022;

Visti:

l'art. 107 del D. Lgs 50/2016;

l'art. 107, 183, 191 del T.U. 267/2000;

la Nota Prot. PG/2020/720123 del 30.10.2020 a firma del Segretario generale e Direttore Generale nella parte in cui, per effetto della sospensione e del differimento contrattuale operato con Determine Dirigenziali si esprime sulla ultrattività dei contratti di refezione sospesi;

Attestata

la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e degli artt. 13, comma 1, lett. b) e 17 del vigente Regolamento sul sistema dei Controlli Interni dell'Ente,

Espletata

l'istruttoria dal Dirigente del Servizio Gestione Attività Territoriali della Municipalità 5, che ha preventivamente l'assenza di conflitti di interessi, anche potenziali, all'adozione del presente atto,

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate e reiterate,

Impegnare la spesa di € 237.633,90 iva compresa al 4% sul bilancio 2021- 2023 annualità 2022 capitolo 104201/5, Esercizio 2022, missione 4 - programma 6 - titolo I macroaggregato 3, in favore del contratto Rep. 86393 del 14 maggio 2020, stipulato con la società SAGIFI S.p.A., in persona del legale rappresentante ed Amministratore Unico Sig. Giovanni Sannino con sede legale in Napoli alla Via Ferrante Imparato 449/501 - C.F./ P.IVA 04577910633, per il servizio di refezione scolastica in favore degli alunni delle scuole dell'infanzia comunali e statali e delle scuole statali primarie e secondarie di primo grado nonché del personale scolastico avente titolo della Municipalità 5 Arenella Vomero, per l'espletamento delle prestazioni relative al crono programma oggetto di sospensione;

Disimpegnare la spesa di € 237.633,90 sul bilancio 2020- 2022 annualità 2021 capitolo 104201/5, Esercizio 2020, missione 4 - programma 6 - titolo I macroaggregato 3;

Notificare il presente provvedimento alla società SAGIFI S.p.A., in persona del legale rappresentante ed Amministratore Unico Sig. Giovanni Sannino, con sede legale in Napoli alla via Ferrante Imparato, 499/501 C.F. e P.IVA: 04577910633 per la sottoscrizione per accettazione.

Si attesta che il presente documento contiene dati personali trattati in conformità alle condizioni di liceità di cui all'art. 6 del Regolamento UÉ 2016/ 679 e pubblicati nel rispetto delle relative norme di legge.

Sottoscritto digitalmente Il Direttore della Municipalità 5
Giuseppina Silvi

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D. Lgs.82/2005.